

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Giuseppe Giampaoli

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE:

l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AGS (Associazione Genitori Scuole)", costituita in data 11.07.2007 modifica la propria sede sociale da via Pescarenico 6, 20142 Milano (luogo di fondazione), a via Argelati 35, 20143 Milano; è retta dal presente statuto. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

[Handwritten signature]

Art. 2 - SCOPI:

- A. l'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo e/o qualsiasi altro sport, e a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati, può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPAV o di eventuali altri enti di propaganda sportiva (EPS in seguito) o Federazioni sportive, riconosciute dal CONI, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento utile alla diffusione della pratica della Pallavolo e sport in genere, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della pallavolo e/o altri sport.
- B. l'associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportiva. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

[Handwritten signature]

Art. 3 - AFFILIAZIONE:

l'associazione provvederà alla propria affiliazione alla FIPAV e/o a EPS e/o altre Federazioni che riterrà opportuno. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e/o EPS e/o Federazioni sportive a cui si troverà affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV, EPS, altre Federazioni sportive stesse, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

[Handwritten signature]

Art. 4 - FUNZIONAMENTO:

l'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

[Handwritten signature]

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE:

A.S.D.
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE
VIA PESCARENICO, 6 - 20142 (MI)
P.IVA 07092050967 C.F. 9771210159

[Handwritten signature]

sono organi dell'associazione: l'assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Art. 11 - ASSEMBLEA:

l'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA:

l'assemblea riunita in via ordinaria:

- A. approva il rendimento economico e finanziario e il bilancio preventivo
- B. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- C. nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
L'assemblea è convocata in via straordinaria:
- D. per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione.
- E. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo
- F. le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento da una persona legittimamente intervenuta all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 - RIUNIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA:

l'assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale convocazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di

Giuseppe Ciampochi

Basso Kotta

D. Delle...

Bob...

Michele Basso

19

voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate dall'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal Segretario e se nominati dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 14 - PRESIDENTE:

il Presidente dell'associazione, a cui viene affidata la rappresentanza legale, è eletto dal Consiglio Direttivo tra membri eletti dello stesso, dura in carica cinque anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà. Viene delegato dall'assemblea ad aprire e gestire conti correnti presso qualsiasi istituto bancario risulti essere favorevole per l'attività dell'associazione. Al Presidente è concesso eseguire operazioni bancarie per conto dell'Associazione per cifre non superiori alle 5000 Euro. Al presidente è concesso fare prestito all'associazione fino a un massimo di 5000 euro.

Art. 15 - VICEPRESIDENTE:

il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti del Consiglio stesso, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione e che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali, i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica dell'attività sportiva pallavolistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o EPS ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendimento economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Luigi Ciampochi

Bozgori Kane
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 - SEGRETARIO:

il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI:

i titolari degli organi associativi decadono

- A. per dimissioni
- B. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni o la revoca, del Presidente dell'associazione, comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma
- C. le dimissioni e la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE:

la nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV, agli EPS o alle Federazioni sportive a cui l'associazione è affiliata unitamente a copia del verbale.

Art. 20 - BILANCIO:

il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere

ungr. Grompochi *prof. Grompochi*

Boggio Vaire
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 21 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI:

il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:

in caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrare dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO:

per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. Del Codice Civile. Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione dell'11 luglio 2007.

Firma del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

INVERNIZZI GUERRINO (Presidente)

BOSSI LILIANA (VICEPRESIDENTE)

Bozzolo Vate
S. Carlo
Liliana Bossi
Liliana Bossi

LEONORA BARBARA (SEGRETARIO)

Leonora Barbara

D'ANGIULLI AMEDEO (CONSIGLIERE)

D'Angiulli Amedeo

BOZZATO KATIA (CONSIGLIERE)

Bozzato Katia

GIAMPAOLI LUIGI (CONSIGLIERE)

Giampaoli Luigi



D'Angiulli Amedeo

Bozzato Katia

Giampaoli Luigi

Bozzato Katia
Giampaoli Luigi

A.S.D. ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE
VIA PESCARENICO, 6 - 20142 (MI)
P.iva 07092050967 C.F. 97471210159